

Litispendenza internazionale anche tra causa con oggetto diverso (separazione e divorzio)

(lis pendens: Judicial separation proceedings in a first Member State and divorce proceedings in a second Member State)

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 24 febbraio 2017 (Pres. Cosmai, est. G. Buffone)

Litispendenza internazionale ex art. 19 Reg. 2001 del 2003 – Diversità del titolo o dell'oggetto – Rilevanza – Esclusione – Causa preventivamente instaurata in materia di divorzio – Causa successivamente instaurata in materia di divorzio – Litispendenza - Sussiste

Per determinare se sussista una situazione di litispendenza, in materia matrimoniale non è richiesta l'identità di causa e di oggetto delle domande proposte dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi: se è vero che le domande devono riguardare le stesse parti, esse possono avere oggetto distinto, purché vertano sulla separazione personale, sul divorzio o sull'annullamento del matrimonio. Tale interpretazione è corroborata dal confronto tra i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, da cui risulta che solo tale paragrafo 2, concernente domande sulla responsabilità genitoriale, subordina la sua applicazione all'identità di oggetto e di causa delle azioni proposte. Di conseguenza, può esservi una situazione di litispendenza quando dinanzi a due autorità giurisdizionali di Stati membri diversi sono instaurati, come nel caso di specie, un procedimento di separazione personale dinanzi a una di esse e un procedimento di divorzio dinanzi all'altra, o quando dinanzi a entrambe è presentata domanda di divorzio.

Court of Milan, first instance, 24.2.2017 (Judges Cosmai, Buffone)

Judicial cooperation in civil matters – Jurisdiction, recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and matters of parental responsibility – Regulation (EC) No 2201/2003 – Lis pendens – Articles 16 and 19(1) and (3) – Judicial separation proceedings in a first Member State and divorce proceedings in a second Member State

In order then to determine whether a situation of lis pendens exists, it is apparent from the wording of Article 19(1) of Regulation No 2201/2003 that matrimonial matters applications brought before the courts of different Member States are not required to have the same cause of action. While the proceedings must involve the same parties, they may have a different cause of

action, provided that they concern judicial separation, divorce or marriage annulment. That interpretation is supported by a comparison of paragraphs 1 and 2 of Article 19 of Regulation No 2201/2003, from which it is clear that only the application of paragraph 2, concerning proceedings relating to parental responsibility, is subject to the proceedings brought having the same cause of action. Consequently, a situation of lis pendens may exist where two courts of different Member States are seised, as in the main case, of judicial separation proceedings in one case and divorce proceedings in the other, or where both are seised of an application for divorce. In such circumstances and where the parties are the same, in accordance with Article 19(1) of Regulation No 2201/2003, the court second seised is of its own motion to stay its proceedings until such time as the jurisdiction of the court first seised is established.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

O s s e r v a

OMISSIS

[4]. Questioni preliminari. Si dà atto che (MOGLIE)... non accetta la giurisdizione del giudice italiano quanto alla causa matrimoniale. Sul punto, va osservato quanto segue. (MOGLIE)...., con ricorso depositato in data 2 giugno 2016, ha presentato domanda di divorzio (divorce petition) in Londra, nel Regno Unito. Come noto, in Inghilterra, è possibile ricorrere all'istituto divorzile in via diretta (tramite una domanda scritta denominata *petition*), seppur in presenza di taluni condizioni individuate dalla Legge. Il divorzio pronunciato dal giudice inglese determina il conseguimento dello stato libero. La pronuncia del giudice dello Stato Membro, in materia matrimoniale, non è sottoposta a una procedura di esecuzione essendo semplicemente riconoscibile negli altri Stati Membri, salva la sussistenza di una causa ostativa (artt. 21 e ss, Reg. 2201 del 2003); in ciò diversificandosi dalla disciplina che assiste la esecutività delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale (artt. 28 e ss, Reg. 2201 del 2003). Ciò vuol dire che, in linea di principio, ove subentrasse la pronuncia di divorzio, le parti sarebbero da ritenere sciolte dal matrimonio anche in Italia. (MARITO)..., in data 15 giugno 2016, ha presentato, però, domanda di separazione personale davanti a questo Ufficio. La sussistenza del matrimonio è presupposto giuridico della pronuncia di separazione: esso, come noto, deve persistere sino al momento della decisione del giudice. Sussiste dunque certamente stretta connessione tra il giudizio divorzile inglese e quello separativo italiano. Secondo il ricorrente, il giudice italiano sarebbe competente anche a decidere sullo status; tuttavia, il giudice inglese è stato ormai investito della causa di divorzio e per primo. Per queste ragioni, la resistente ritiene che si versi in una ipotesi di litispendenza internazionale, di cui all'art. 19 Reg. 2201 del 2003 e chiede quindi la sospensione della causa matrimoniale. La (MOGLIE).... reputa che la sospensione sia necessaria,

per ragioni anche di diritto di difesa. Ella in questa sede, non avendo accettato la giurisdizione sullo status, non ha proposto domande relative al rapporto di coniugio, come la richiesta di addebito della separazione al marito o un assegno di mantenimento per sé stessa ex art. 156 c.c. Afferma che se il giudice inglese si dovesse dichiarare incompetente, allora avrebbe interesse a presentare in questa causa le succitate domande: ma ciò non sarebbe possibile se il processo non fosse sospeso poiché la causa avrebbe seguito il suo corso e sarebbero maturate le preclusioni processuali vigenti nel rito processuale italiano. Ritiene questo giudice quanto segue. L'articolo 19 del cd. Reg. BXL-2bis, prevede che *“qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita”*. Il testo mantiene la stessa correlazione logica tra le parole nella formulazione inglese¹ e in quella francese². Come noto, lo scopo della norma sulla “litispendenza” (lis pendens) è garantire la certezza del diritto ed evitare azioni parallele e il rischio che siano adottate decisioni incompatibili. Come emerge dai termini «autorità giurisdizionale preventivamente adita» e «autorità giurisdizionale successivamente adita», di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2201/2003, tale meccanismo si basa sull'ordine cronologico in cui sono state adite le autorità giurisdizionali. Parte resistente, sulla scorta di questo dato letterale, interpreta la norma nel senso che la sospensione sia necessaria nel caso in cui comunque penda una delle dette cause tra le parti (come nel caso di specie: pende in Inghilterra il divorzio; pende in Italia la separazione: opera l'art. 19 cit.). Ciò nonostante, come noto, l'interpretazione radicatasi tra alcuni interpreti è nel senso che il paragrafo I dell'art. 19 menzionato operi a fronte di «domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo proposte dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi». Non ignora questo Tribunale come, invero, il referente normativo in questione sia pure da diversi Commentatori ritenuto applicabile in caso di «domande che non hanno il medesimo oggetto e il medesimo titolo, ma che presentano “connessioni”, proposte dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi». La differenza tra le situazioni considerate - per esemplificare: a) e b) - si può illustrare come segue: se i coniugi propongono entrambi domanda di divorzio in due Stati membri diversi, si applica il criterio a), in quanto le domande hanno il medesimo oggetto e il medesimo titolo. Se un coniuge propone domanda di divorzio in uno Stato membro e l'altro coniuge presenta istanza di annullamento del matrimonio in un altro Stato membro, si applica il criterio b), in quanto, sebbene non abbiano il medesimo oggetto e il medesimo titolo, le domande sono comunque connesse o dipendono l'una dall'altra (cfr. *Practice Guide for the application of the Brussels IIa Regulation*). In passato, la Suprema Corte di Cassazione – seppur ad altri fini – ha affermato che la pendenza innanzi al giudice inglese di una causa di divorzio non esclude la giurisdizione italiana sulla causa di separazione personale tra i medesimi coniugi, in quanto tra i due giudizi non esiste alcun rapporto di litispendenza o di continenza (Cass. Civ., Sez. Un., n. 10935 del 1995). Tuttavia, in tempi recenti, sia giurisprudenza che prevalente Dottrina hanno ampliato il concetto di litispendenza fino a

includervi anche l'istituto che, secondo il diritto interno, sarebbe la mera connessione. E' certamente evidente, infatti, che, secondo la disciplina procedurale, in casi come quello qui *sub iudice*, non si verificherebbe una ipotesi di litispendenza bensì una ipotesi di connessione. Sussiste, nel caso qui in esame, la necessità dunque di applicare la corretta interpretazione della disposizione in esame, anche ai fini del procedimento. Occorre constatare che l'articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 è redatto in termini simili a quelli utilizzati all'articolo 29 del Reg. n. 1215 del 2012. La soluzione si stima possibile sfogliando la giurisprudenza della Corte di Giustizia formatasi sul tema. Per il giudice europeo, per determinare se sussista una situazione di litispendenza, in materia matrimoniale non è richiesta l'identità di causa e di oggetto delle domande proposte dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi: se è vero che le domande devono riguardare le stesse parti, «esse possono avere oggetto distinto, purché vertano sulla separazione personale, sul divorzio o sull'annullamento del matrimonio». Tale interpretazione è corroborata dal confronto tra i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, da cui risulta che solo tale paragrafo 2, concernente domande sulla responsabilità genitoriale, subordina la sua applicazione all'identità di oggetto e di causa delle azioni proposte. Di conseguenza, può esservi una situazione di litispendenza quando dinanzi a due autorità giurisdizionali di Stati membri diversi sono instaurati, come nel caso di specie, un procedimento di separazione personale dinanzi a una di esse e un procedimento di divorzio dinanzi all'altra, o quando dinanzi a entrambe è presentata domanda di divorzio (Corte Giustizia UE, 6 ottobre 2015, causa C-489/14, p. 33). In siffatte circostanze e in caso di identità delle parti, conformemente ai termini dell'articolo 19, paragrafo 1, del predetto regolamento, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita. In tal senso, affinché la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita sia accertata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento, è sufficiente che l'autorità giurisdizionale preventivamente adita non abbia declinato d'ufficio la propria competenza (v., per analogia, sentenza *Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances*, C 1/13, EU:C:2014:109, punto 44). Ben inteso: alla luce della *ratio* ispiratrice del Reg. 2201 del 2003, le "parti" sono solo quelle che subiscono gli effetti della decisione, ossia i coniugi (o i figli) ma non anche il Pubblico Ministero, per i sistemi giudiziari (come quello italiano) che ne prevedono la partecipazione necessaria. Per tutti i motivi sopra indicati, va sospesa la causa matrimoniale, qui trattata in regime di cumulo processuale con la causa relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale. Può però essere resa l'autorizzazione a vivere separati. Si precisa che dovendosi emettere un provvedimento di sospensione della causa matrimoniale, si stima sussistente una competenza del Collegio: per tali ragioni, il Presidente f.f. ha trattato la controversia nella prima Camera di Consiglio utile, tenuto conto anche delle ragioni di urgenza.

Per Questi Motivi

Letto e applicato l'art. 19, par. 1, Reg. 2001/2003,

1. Sospende la causa di separazione – limitatamente alla domanda del marito di cui al numero 1 dell'atto introduttivo del giudizio - finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita (giudice inglese).
2. Dispone procedersi per le altre domande, aventi ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale,

In via provvisoria, in attesa dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c.,

3. OMISSIS.

1 1. Where proceedings relating to divorce, legal separation or marriage annulment between the same parties are brought before courts of different Member States, the court second seised shall of its own motion stay its proceedings until such time as the jurisdiction of the court first seised is established

2 1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie